



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 124 del 29-12-2021

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DI PERSONALE DI ALTRO COMUNE (OFFANENGO).

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **20:30**, nella **Sede Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de **IL SINDACO Elena FESTARI** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale **IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Luisa GORINI**.

All'appello risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenti</u>
FESTARI Elena	Sindaco	Presente
VAILATI CANTA Diego	Assessore	Presente
GUERINI ROCCO Serafina	Assessore	Presente

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DI PERSONALE DI ALTRO COMUNE (OFFANENGO)

(Delibera G.C. n. **124** del **29-12-2021**)

LA GIUNTA COMUNALE

La seduta odierna si tiene in videochiamata.

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 14.03.2020 di definizione del fabbisogno 2020-2022;
- n. 79 del 14.11.2020 di verifica della capacità assunzionale e revisione del fabbisogno personale anni 2020-2022;
- n. 97 del 30.10.2021 di presa d'atto delle dimissioni della dipendente De Angeli Tiziana;

RICHIAMATA la determina n. 246/44 del 6.11.2021 avente oggetto: "Assunzione N. 1 Unità Di Personale Categoria C/C1 Profilo Professionale Istruttore Amministrativo Con Rapporto Di Lavoro A Tempo Pieno Ed Indeterminato. Approvazione Schema Di Contratto Individuale Di Lavoro"

DOVENDO provvedere alla formazione della nuova dipendente;

RITENUTO di ricorrere, in via temporanea, al personale di altra pubblica amministrazione ex art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

RICHIAMATI:

- i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, che mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie ed umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro, stante la condizione che il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno ed indeterminato, reso su più Enti che all'uopo regolano il proprio fabbisogno lavorativo;
- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 che dispone che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, le Unioni di Comuni, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1 comma 557, della Legge 311/2004;

DATO ATTO che l'art. 30 comma 2-sexies del D. Lgs. n. 165/2001 testualmente dispone: "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti dall'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";

VISTO l'art. 53 c. 2 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 in materia di pubblico impiego il quale dispone che "le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati";

VALUTATO, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 5 del D.Lgs 165/2001 nel testo introdotto dalla lett. b del comma 42 dell'art. 1 legge 6.11.2012, n. 190, che l'attività per cui è richiesta l'autorizzazione non è in contrasto, o in qualche modo influisce sugli obblighi della dipendente rispetto al rapporto di lavoro in atto con questo Ente, né con le pratiche e l'attività dell'ufficio cui la stessa è addetta e che non si ravvisano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite alla dipendente;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le

comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

- stante la specialità ed il carattere derogatorio della norma è intervenuto apposito parere del Ministero dell'Interno (prot. n. 15700 del 25/04/2005) e del Consiglio di Stato (n. 2141 del 25 maggio 2005 e n. 1213/14 dell'11 dicembre 2013), con i quali si evidenzia la necessità che gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro relativi al medesimo dipendente pubblico;

- con nota prot. n. 4935/2021, il Sindaco ha chiesto al Comune di Offanengo l'autorizzazione di collaborazione per l'impiego della Sig.ra MAGGI ANNICA (Istruttore amministrativo Cat. C/C5), che svolge da diversi anni le proprie mansioni all'interno del Servizio Anagrafe/Stato Civile, ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge 30/12/2004, n. 311;

- il Comune di Offanengo, con deliberazione giunta n. 120 del 28.12.2021, avente oggetto: "Autorizzazione conferimento incarico extra ufficio presso il comune di Madignano alla dipendente sig.ra Annica Maggi;"

CONSIDERATO:

- che la Sig.ra Annica Maggi, appositamente interpellata si è resa disponibile ad accettare l'incarico extraistituzionale;

- che trattasi di prestazione da effettuare al di fuori dell'orario di lavoro osservato presso il Comune di Madignano e per un massimo di 6 (sei) ore/settimana;

- che tale incarico si svolgerà al di fuori del normale orario di lavoro della dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio del Comune di Offanengo, dal 1 Gennaio 2022 fino al 30 Aprile 2022;

- le parti comunque riconoscono che, in ogni momento, ciascuno dei soggetti interessati può recedere dalla presente intesa con una comunicazione scritta.

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con Delibera C.C. n° 56 del 23/10/2009;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con delibera G.C. n° 47 del 20/05/2010;

RICHIAMATO altresì il vigente C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali – Triennio 2016/2'018 - sottoscritto in data 21/05/2018;

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "*Testo Unico Ordinamento Enti Locali*";

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Segretario Comunale – Responsabile Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 ago. 2000 n° 267.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1. Di prendere atto dell'autorizzazione concessa, con deliberazione di Giunta del Comune di Offanengo n. 120 del 28.12.2021, alla propria dipendente Annica Maggi a svolgere l'attività lavorativa aggiuntiva, in favore del Comune di Madignano, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 – comma 557 – della Legge 311/2004, per il periodo: 01 Gennaio 2022 - 30 Aprile 2022;
2. Di precisare che:
 - le prestazioni lavorative aggiuntive dovranno svolgersi presso il Comune di Madignano, fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Offanengo (datore di lavoro della dipendente Annica Maggi), senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro per un massimo di ore 6 settimanali;
 - l'articolazione dell'orario di lavoro presso il Comune di Madignano, è definita di comune accordo dai Responsabili di Servizio preposti, temperando le esigenze organizzative;
 - il rispetto dell'orario presso il Comune di Madignano da parte della dipendente, è accertato dallo stesso Comune utilizzatore;
 - gli adempimenti giuridici conseguenti all'incarico innanzi descritto, sono a carico del Comune utilizzatore, che dovrà altresì rendicontare al Comune di Offanengo;
 - il trattamento economico relativo alle ore aggiuntive (massimo 6 ore settimanali) di cui all'art. 1 – comma 557 – della Legge 311/2004, spettante alla dipendente Annica Maggi e relativi oneri contributivi – assicurativi ed IRAP sono corrisposti direttamente dal Comune di Madignano;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 165/2001, spettano al Segretario Comunale gli atti gestionali conseguenti;
4. Di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.

Successivamente, per permettere l'adozione dei necessari provvedimenti;

Con **votazione unanime** resa in forma palese per alzata di mano: **DELIBERA**

5. Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Elena FESTARI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Luisa GORINI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che:

- copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: **12-01-2022** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
- Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari.

Comune di Madignano, li 12-01-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Luisa GORINI

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro **10** giorni dalla data di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza (esecutività ai sensi dell'art.134, comma3, del D.Lgs. n. 267/2000)

Comune di Madignano, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Luisa GORINI

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano, li 12-01-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Luisa GORINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 124 del 29-12-2021

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DI PERSONALE DI ALTRO COMUNE (OFFANENGO).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data: 29-12-2021

Il Responsabile del servizio
f.to dott.ssa GORINI Luisa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Data: 29-12-2021

Il Responsabile del servizio
f.to dott.ssa GORINI Luisa